

## REGOLAMENTO (CE) N. 2104/2002 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2002

**che adatta il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità e il regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio per quanto concerne l'elenco delle variabili relative all'istruzione e alla formazione e i codici da utilizzare dal 2003 per la trasmissione dei dati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1991/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'evoluzione delle tecniche e dei concetti, in particolare per quanto riguarda la distinzione tra istruzione formale e altre forme di apprendimento e l'applicazione della classificazione nei settori dell'istruzione e della formazione, rende necessario un adattamento dell'elenco delle variabili relative all'istruzione e alla formazione figurante nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 577/98.
- (2) È necessario di conseguenza adattare anche la codifica di dette variabili figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione <sup>(3)</sup>. Il nuovo elenco e i relativi codici devono essere applicati già nel 2003 in modo da garantire la piena compatibilità con il modulo ad hoc 2003 sulla formazione lungo tutto l'arco della vita <sup>(4)</sup>.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio <sup>(5)</sup>,

— settore;

partecipazione a corsi e ad altre attività di formazione durante le quattro settimane precedenti

— durata totale,

— scopo del corso o altra attività di formazione più recente,

— settore dell'attività di formazione più recente,

— partecipazione ad attività di formazione durante l'orario di lavoro;

livello di istruzione

— livello massimo di istruzione o formazione raggiunto,

— settore in cui è stato raggiunto tale livello massimo di istruzione o formazione,

— anno in cui è stato raggiunto tale livello massimo di istruzione o formazione;».

*Articolo 2*

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio è modificato nel modo seguente:

Il testo della lettera h) è sostituito dal testo seguente:

«h) l'istruzione e la formazione

partecipazione a corsi formali di istruzione o formazione professionale durante le quattro settimane precedenti

— livello,

*Articolo 3*

La codifica delle variabili relative all'istruzione e alla formazione da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dall'anno 2003 figurante nell'allegato del presente regolamento sostituisce le variabili corrispondenti figuranti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.<sup>(2)</sup> GU L 308 del 9.11.2002, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 181 del 20.7.2000, pag. 16.<sup>(4)</sup> GU L 192 del 20.7.2002, pag. 16.<sup>(5)</sup> GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.